



L'Avvocato Generale dello Stato

Visto il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che approva il T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 97;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 modificato e integrato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 che, al secondo comma di detto articolo, recita: «Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente la disciplina dei procedimenti disciplinari e sanzioni disciplinari;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il Codice di comportamento del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. n. 34/2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, «Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»;

Visti il CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, in particolare il Titolo VI, artt. 60-66, e il CCNL Funzioni Centrali 2019-2021;

Ritenuto di procedere all'istituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, come prescritto dal succitato art. 55 bis, D. Lgs. n. 165/2001, al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, rimettendo ad esso la trattazione, secondo il criterio della collegialità, dei procedimenti disciplinari più gravi punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale ed inoltre la valutazione e ponderazione delle risultanze istruttorie ai fini dell'adozione collegiale della determinazione conclusiva dei procedimenti disciplinari;

DECRETA

Art. 1

(Costituzione ufficio procedimenti disciplinari - U.P.D.)

1. Ai sensi dell'art. 55-bis, secondo comma, del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, è costituito, presso l'Avvocatura generale dello Stato, l'U.P.D. - Ufficio competente ad



L'Avvocato Generale dello Stato

avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari relativamente alle infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale nei confronti del personale amministrativo in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.

2. L'Ufficio è così costituito:

MEMBRI TITOLARI

- | | |
|----------------------------|---|
| - Avv. Luigi SIMEOLI | Avvocato dello Stato Presidente |
| - Dott.ssa Paola RICIOPPO | Dirigente Ufficio I - AA. GG., prog.ne e R.U. Componente |
| - Dott. Guido SCARLATA | Funzionario - Servizio del Personale Componente |
| - Dott.ssa Francesca MONTI | Funzionario - Servizio del Personale Segretario |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---------------------------|---|
| - Avv. Agnese Soldani | Avvocato dello Stato Presidente |
| - Dott. Francesco FERRARA | Dirigente Ufficio VIII - Compensi Professionali Componente |
| - Dott. Fabrizio REY | Funzionario - Servizio AA.GG. org.ne e metodo Componente |
| - Dott.ssa Alessia BASTA | Funzionario - Servizio del Personale Segretario |

3. L'U.P.D. si avvale del supporto organizzativo del Servizio personale dell'Ufficio I.
4. L'U.P.D., concluso il procedimento disciplinare, trasmette i relativi atti al Segretario generale e al Servizio personale dell'Ufficio I per la custodia nel fascicolo del dipendente e per gli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo, nonché comunica la sanzione applicata al Servizio trattamento economico e di quiescenza del personale amministrativo e provvidenze economiche dell'Ufficio II – Ragioneria, Bilancio e trattamento economico, nel caso di sanzioni che hanno riflessi di tipo economico.
5. Il Servizio personale dell'Ufficio I, provvede, ai sensi e per effetti dell'art. 55 bis, comma 4, ultimo periodo e secondo le modalità e i termini ivi indicati, a comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica, gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente.

Art. 2

(Competenza per le infrazioni di minore gravità)

1. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è di competenza del dirigente, ove nominato, o del responsabile della struttura dell'Avvocatura Generale dello Stato cui il



L'Avvocato Generale dello Stato

lavoratore è assegnato, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nel caso di infrazioni di minore gravità punibili con il rimprovero verbale;

2. Per il personale in servizio presso le Avvocature distrettuali dello Stato, quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale, provvedono direttamente, ai sensi dell'art. 55-bis, co. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti preposti agli uffici amministrativi unici distrettuali, ove nominati e, in mancanza, gli avvocati distrettuali;
3. Il dirigente o avvocato distrettuale competente, concluso il procedimento disciplinare, trasmette i relativi atti al Servizio personale dell'Ufficio I per la custodia nel fascicolo del dipendente e per i successivi adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 1;
4. Spetta, inoltre, al dirigente responsabile della struttura cui il lavoratore è assegnato, al dirigente preposto all'ufficio amministrativo unico distrettuale e, in mancanza, all'avvocato distrettuale, segnalare all'U.P.D. immediatamente, e comunque entro dieci giorni, unitamente alla trasmissione degli atti, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza che comportino, a parere del sopraccitato dirigente o avvocato distrettuale, l'applicazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale.

Art. 3

(Competenza per le infrazioni di cui all'art. 55 *quater*, commi 3-*bis* e 3-*ter*)

1. Ai sensi dell'art. 55 *quater*, comma 3 *bis*, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è di competenza dell'U.P.D. per il personale in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato e, per il personale in servizio presso le Avvocature distrettuali dello Stato del dirigente preposto agli uffici amministrativi unici distrettuali, ove nominati e, in mancanza, degli avvocati distrettuali, o, ove ne venga a conoscenza per primo, dell'U.P.D., il provvedimento della sospensione cautelare senza stipendio del dipendente che commetta falsa attestazione della presenza in servizio, di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 55 *quater* del medesimo decreto legislativo, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza.
2. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al precedente comma, si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente, per il contraddittorio a sua difesa e con un preavviso di almeno quindici giorni, dinanzi all'U.P.D.

Art. 4

(Competenza per le infrazioni ascrivibili al dirigente)

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, del d.lgs. n. 165/2001 sulla responsabilità dirigenziale, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato.



L'Avvocato Generale dello Stato

Art. 5

(Astensione e ricusazione)

1. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione dei componenti dell'U.P.D. sono previste dagli artt. 51 e segg. del codice di procedura civile, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Avvocatura dello Stato.
2. Ogni componente dell'U.P.D. che intende astenersi deve farne comunicazione scritta al Presidente dell'U.P.D. Quest'ultimo dà comunicazione della volontà di astenersi al Segretario Generale. In caso di accoglimento della richiesta subentra il membro supplente individuato ai sensi dell'art. 1.
3. Sulle richieste di ricusazione, che devono essere proposte tempestivamente e comunque almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione del dipendente, pena inammissibilità, decide, entro cinque giorni lavorativi, il Presidente dell'U.P.D., il quale, in caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, provvede alla sostituzione del componente ricusato con il componente supplente individuato ai sensi dell'art. 1.
4. Qualora la richiesta di ricusazione riguardi il Presidente dell'U.P.D., decide, entro cinque giorni lavorativi, il Segretario Generale, il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, provvede alla sostituzione con il Presidente supplente.
5. Per le contestazioni disciplinari, di competenza dell'U.P.D., che devono essere rivolte ad uno dei componenti dell'U.P.D. stesso, dovrà procedere l'Ufficio nella sua composizione residuale integrata dal membro supplente individuato ai sensi dell'art. 1.
6. In caso di indisponibilità o di ricusazione anche dei membri supplenti dell'U.P.D. il Presidente è sostituito da altro avvocato dello Stato e i componenti da altri dirigenti o funzionari in relazione alla relativa vacanza che si crea all'interno dell'U.P.D.

Art. 6

(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'AVVOCATO GENERALE